



Breve analisi della pronuncia della Corte Costituzionale n. 80/2012 sul testo Unico sul Turismo n. 79/2011 - G.U. Repubblica Italiana Suppl. ordinario del 06 giugno 2011 - n. 139

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) - (GU n. 129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n.139) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011.

Commento dell'esperto*

La Corte nella sentenza 80/2012 ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli del DLgs. 79/2011, nel confermare che le competenze nella legiferazione turistica spettano in via ordinaria solo alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa esclusiva in materia di turismo, afferma il principio che lo Stato possa solo riordinare la normativa corrente in fatto di turismo.

La corte afferma: «*l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "ed altre norme in materia", nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*».

In particolare agli artt. 12 e ss. era riportata una - a ns. parere illegittima - normazione delle attività di B&B/Affittacamere e Case Vacanza che, fortunatamente ora, è stata censurata dalla Corte. [Vedi QUI il problema a suo tempo sollevato dal sottoscritto.](#)

La Consulta ha respinto però la censura sull'intero provvedimento ricordando che «*l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie ma ha accolto le contestazioni sulle singole norme*».

Ha invece accolto le contestazioni sulle singole norme perché «*la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni*» in materia di turismo. Per quanto riguarda l'articolo 2 che contiene «*i principi della produzione del diritto in materia turistica*» cade perché «*si tratta di materia del tutto nuova*» che incide sui rapporti Stato Regioni e fuoriesce dai limiti della delega.

La Corte poi ha dichiarato - in quanto innovativi - non di competenza dello Stato anche gli articoli 3, sul turismo accessibile, 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, 30 sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e 68 di assistenza del turista.

La Corte ha dichiarato poi non competente lo Stato anche su articoli come il numero 8 - sulla classificazione delle strutture ricettive, il 9 sulle strutture alberghiere, il 10 sugli standard qualitativi delle imprese turistiche e l'11 sulla pubblicità dei prezzi si tratta di «*accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni*» anche alla luce dell'accordo tra Stato, Regioni e Province autonomo recepito con Dpcm 13 settembre 2002

* Stefano Calandra

[DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79 vedi QUI](#)